



20357.14 26 SET. 2014

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DEBITA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 20584/2008

Cron. 20357

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 17/06/2014
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20584-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- **ricorrente** -

contro

2014

2153


- **intimata** -

avverso la sentenza n. 121/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

30/05/2007 R.G.N. 8991/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





Udienza del 17.6.2014, causa n. 15

R.G. n. 20584/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza del 28.5.2007⁶¹ rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 259/2005 che aveva accolto il ricorso del [redacted] di [redacted] avverso l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative notificato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un verbale di accertamento redatto da funzionari del Ministero del lavoro-Ispettorato del lavoro con il quale si rilevava che un dipendente del citato lavorava in nero. La Commissione regionale osservava che il condono operato dal contribuente si applicava anche alla fattispecie posto che l'art. 8 della legge n. 289/2002 comma sei, lettera b) precisava che con il perfezionamento del condono si ha l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, compreso quelle accessorie. Le sanzioni comminate dall'Agenzia delle entrate ben potevano rientrare in quelle "accessorie" di cui parla l'art. 8. Il condono era stato richiesto prima dell'accertamento e quindi nulla era dovuto.

61/ confermo
30 maggio
2007
[Signature]

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate con un motivo.

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 8 commi uno e sei e terzo comma del D.L. 12/2002 convertito in legge n. 73 del 2002. Le sanzioni previste dall'art. 3 comma terzo della legge n. 73/2002 irrogate sino alla novella del 2006 dall'Agenzia delle Entrate non sono sanzioni tributarie o previdenziali in senso stretto, ma sono sanzioni amministrative, strumentali alla repressione del fenomeno del lavoro nero. Tali sanzioni sono quindi estranee all'ambito di applicazione del condono.

Il motivo appare fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l'art. 8 L. n. 289/2002 che prevede che, con il perfezionamento del condono, si ha l'estinzione delle "sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi compreso quelle accessorie", ma in questo caso la sanzione applicata ex art. 3 comma terzo del DL n. 73/2002 è una sanzione amministrativa direttamente collegata all'intento di contrastare il lavoro nero (e che non è in relazione alla sua *ratio*, determinata in relazione al contributo non versato) e non può essere considerata come una sanzione tributaria o previdenziale. L'adesione al condono non può, quindi, estendersi anche ad una sanzione amministrativa in sé e per sé considerata essendo al di fuori dell'ambito applicativo del provvedimento di condono.

Si impone, quindi, la cassazione della sentenza impugnata. La controversia, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori, può essere decisa nel merito con il rigetto della



domanda avanzata dal Stante la mancanza di precedenti di legittimità in termini e la mancata costituzione di parte intimata nel giudizio di cassazione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata dal

..... Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.6.2014

Il Consigliere estensore

(dr. Giuseppe Bronzini)

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
26 SET. 2014



oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA